

## REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

Catanzaro, lunedì 27 maggio 2002

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE • CATANZARO, VIALE DE FILIPPIS, 98 • (0961) 856628-29

Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria  
sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate:

*Il 1° e il 16 di ogni mese:*

### PARTE PRIMA • ATTI DELLA REGIONE

#### SEZIONE I

- ◆ *Leggi*
- ◆ *Regolamenti*
- ◆ *Statuti*

#### SEZIONE II

- ◆ *Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni del Consiglio regionale*
- ◆ *Deliberazioni della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale*
- ◆ *Comunicati di altre autorità o uffici regionali*

### PARTE SECONDA • ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

#### SEZIONE I

- ◆ *Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione*

#### SEZIONE II

- ◆ *Atti di organi statali che interessano la Regione*
- ◆ *Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione*

*Ordinariamente il venerdì di ogni settimana*

### PARTE TERZA • ATTI DI TERZI

- ◆ *Annunzi legali*
- ◆ *Avvisi di concorso*

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

#### SEZIONE I

---

LEGGE REGIONALE 22 maggio 2002, n. 23

**«Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale-finanziario» (Collegato alla manovra di finanza regionale – Art. 3, comma 4, della Legge regionale n. 8/2002.**

**PARTE PRIMA****SEZIONE I**

LEGGE REGIONALE 22 maggio 2002, n. 23

**«Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale-finanziario» (Collegato alla manovra di finanza regionale – Art. 3, comma 4, della Legge regionale n. 8/2002.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1**

1. Per la sottoscrizione da parte della Regione della quota di aumento del capitale sociale della società «Stretto di Messina S.p.A.» – ai sensi dell'articolo 1 della Legge 17/12/1971, m. 1158 e dell'articolo 16, lett. q), dello Statuto – è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 1.374.829,74.

2. Al fine di assicurare l'attuazione dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, di durata triennale, da parte dell'Università degli Studi «Magna Graecia» di Catanzaro, regolarmente autorizzati ai sensi della vigente normativa statale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Università medesima un contributo per ogni corso effettivamente attivato e per i tre anni di durata del corso stesso, nell'ambito della autorizzazione della spesa complessiva massima per il triennio 2002-2004 di Euro 3.000.000,00, di cui Euro 1.000.000,00 a carico del bilancio 2002.

3. Al fine di provvedere all'istruttoria bancaria dei progetti presentati nell'ambito dell'attuazione del patto territoriale della Piana di Gioia Tauro, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla società «Patto Territoriale S.p.A.» di Gioia Tauro, un contributo di Euro 619.748,00.

4. Al fine di promuovere il riequilibrio della struttura finanziaria della società GIAS (Gruppo Industriale Alimenti Surgelati) di Mongrassano, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di Euro 2.500.000,00 alla FIN-CALABRA S.p.A. per interventi finalizzati a tale titolo nella forma di prestiti partecipativi.

5. Al fine di ripristinare la somma di Euro 645.054,00 già impegnata ed eliminata dal bilancio regionale, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di pari importo da destinare al comune di Catanzaro per lavori di consolidamento del complesso monumentale «S. Giovanni e via Carlo V», secondo quanto stabilito dalla delibera della Giunta regionale n. 1467 del 27/3/1998.

6. Per la sottoscrizione da parte della Regione della quota del capitale sociale della società consortile per azioni «Consorzio per la promozione della cultura e degli studi universitari di Crotona» – ai sensi dell'art. 16, lett. q), dello Statuto – è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 100.000,00.

7. Per favorire la conoscenza e la promozione dei prodotti agroalimentari è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 500.000,00.

8. Per l'adesione della Regione Calabria alla Fondazione Politeama-Città di Catanzaro è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 1.000.000,00.

9. Per il completamento delle infrastrutture del «Centro di Servizi Regionali e di Ricerca, Formazione e Sviluppo Agroalimentare» di Lamezia Terme, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 500.000,00.

10. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Cutro un contributo straordinario per il cofinanziamento della realizzazione della caserma militare.

11. Per l'intervento di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 1.300.000,00.

12. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Placanica un contributo straordinario per la realizzazione di lavori di riqualificazione, conservazione e valorizzazione del santuario «Madonna dello Scoglio» in località Santa Domenica di Placanica.

13. Per l'intervento di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 300.000,00.

14. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Taverna un contributo straordinario per attività inerenti alla promozione e valorizzazione della figura e dell'opera di Mattia Preti.

15. Per l'intervento di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 50.000,00.

16. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni per la realizzazione di strutture mobili di accesso sulle spiagge libere.

17. Per l'intervento di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio Finanziario 2002 la spesa di Euro 100.000,00.

18. Per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza della Montagna del Mediterraneo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 500.000,00.

19. All'onere derivante dai precedenti commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17 e 18 si provvede con la quota parte corrispondente nelle rispettive UPB 2.3.05.02 (capitolo 23040202), 6.1.05.01 (capitolo 61050103), 2.4.01.01 (capitolo 24010102), 2.2.02.02 (capitolo 22020209), 3.2.03.01 (capitolo 32030123), 5.2.01.03 (capitolo 52010302), 2.2.04.08 (capitolo 22040816), 5.2.01.02 (capitolo 52010236), 1.2.04.06 (capitolo 12040607), 3.2.03.01 (capitolo 32030122), 5.2.03.01 (capitolo 52030108), 5.2.01.02 (capitolo 52010235), 2.2.01.03 (capitolo 22010308) e 3.2.04.04 (capitolo 32040405) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2002. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della Legge regionale 4.2.2002, n. 8.

**Art. 2**

1. Per gli interventi relativi al sostegno della nascita e sviluppo delle PMI nei settori dell'artigianato, del turismo e dei servizi, le cui domande di finanziamento sono state esaminate e valutate favorevolmente, secondo procedure preesistenti, dal competente Assessorato al Lavoro, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa complessiva di Euro 14.300.000,00, con allocazione all'L'PB 2.2.02.08 (capitolo 22020803) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002.

2. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui al precedente comma 1, sono riesaminate e definite dalle competenti strutture del Dipartimento Formazione Professionale e Politiche del Lavoro, applicando le procedure e gli aiuti previsti dall'art. 31 quater della Legge regionale 2 maggio 2001, n. 7.

### Art. 3

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 2 della Legge regionale 31/7/1987, n. 24, il programma previsto dallo stesso articolo per l'esercizio finanziario 2002, è predisposto ed approvato definitivamente con delibera della Giunta regionale.

2. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento del capitale sociale della Società di Gestione dell'Aeroporto dello Stretto (S.O.G.A.S.) S.p.A., nella misura massima di partecipazione del 50 per cento – ai sensi dell'art. 16, lett. q), dello Statuto – è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 1.032.913,80, con allocazione all'UPB 2.3.05.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002.

3. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 2.

4. All'onere derivante dal precedente comma 2, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento dell'UPB 3.2.03.03 (capitolo 2134209) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della Legge regionale 4.2.2002, n. 8.

### Art. 4

1. A valere sullo stanziamento dell'UPB 5.2.01.02 (capitolo 3132104) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002, la somma di Euro 250.000,00 è destinata al finanziamento di servizi di informazione, assistenza e promozione idonei ad attrarre o localizzare sul territorio regionale le produzioni cinematografiche, televisive e audiovisive o multimediali.

2. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità attuative degli interventi di cui al precedente comma.

3. A valere sullo stanziamento previsto dalla Legge regionale 19/4/1985, n. 16 di cui all'UPB 5.2.01.02 (capitolo 3132101) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002, ed in deroga alle procedure previste dall'art. 3 della stessa legge, la somma di Euro 882.500,00 è destinata ad interventi straordinari in materia di promozione culturale da approvarsi con delibera della Giunta regionale.

4. A valere sullo stanziamento previsto dalla Legge regionale 12.11.1984, n. 31 di cui all'UPB 5.2.02.02 (capitolo 3314201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002, ed in deroga alle procedure previste dalla stessa legge, la somma di Euro 250.500,00 è destinata ad interventi straordinari per il sostegno e la promozione delle attività sportive da approvarsi con delibera della Giunta regionale.

5. A valere sullo stanziamento previsto dalla Legge regionale 19/4/1985, n. 17 di cui all'UPB 5.2.01.01 (capitolo 3131102) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002, ed in deroga alle procedure previste dalla stessa legge, la somma di Euro 50.000,00 è destinata a contributi straordinari in favore di comuni per la realizzazione e la gestione delle relative biblioteche.

### Art. 5

1. La Regione, al fine di potenziare la competitività del sistema dell'offerta turistica locale, realizza e sostiene, anche di intesa con enti pubblici e soggetti privati, interventi strutturali, iniziative ed eventi idonei a valorizzare e promuovere la ristorazione e l'enogastronomia d'eccellenza calabrese. La Giunta regionale, con proprio regolamento, disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti ai soggetti privati, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa regionale e comunitaria in materia.

2. Per perseguire le finalità di cui al comma precedente è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 52.000,00.

3. La Giunta regionale – in deroga alle procedure di cui alla Legge regionale 12.4.1990, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni – è autorizzata a concedere contributi «una tantum» in favore dei comuni per la costruzione, ristrutturazione, ampliamento e straordinaria manutenzione di opere di culto e di ministero pastorale.

4. Per altri interventi di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 902.500,00.

5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ad associazioni, enti ed organismi diversi che operano nel campo socio-assistenziale.

6. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 137.500,00.

7. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ad associazioni, enti ed organismi diversi che operano nel campo sanitario.

8. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzato per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 112.500,00.

9. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo al «Consorzio Raccolta Differenziata Valle Crati» per il monitoraggio dei rischi di inquinamento ambientale.

10. Per l'intervento di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 40.000,00.

11. All'onere derivante dai precedenti commi 2, 4, 6, 8 e 10, si provvede con la quota corrispondente nelle rispettive UPB 2.2.01.04 (capitolo 22010410), 5.2.03.01 (capitolo 52030109), 6.2.01.07 (capitolo 62010704), 6.1.01.04 (capitolo 61010402) e 3.2.01.02 (capitolo 32010206) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2002. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della Legge regionale 4.2.2002, n. 8.

### Art. 6

1. La Giunta regionale è autorizzata ad affidare a soggetti di diritto privato, appositamente costituiti, con sede o filiali in Calabria, lo svolgimento di servizi, da definire con specifico atto della Giunta regionale, svolti in precedenza dalla Regione attraverso la fornitura di lavoro temporaneo – ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n. 196 – a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e a condizione che tali soggetti privati impieghino e stabilizzino gli stessi lavoratori temporanei a suo tempo impiegati, oltre ai lavoratori utilizzati in progetti socialmente utili o di pubblica utilità della Regione o degli Enti locali, nella misura non inferiore al trenta per cento del numero dei lavoratori complessivamente impiegati.

2. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 6.000.000,00, con allocazione all'UPB 1.2.04.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002.

3. All'onere derivante dai precedenti commi 1 e 2, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento dell'UPB 8.2.01.04 (cap. 82010402) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della Legge regionale 4.2.2002, n. 8.

4. Dopo il terzo comma dell'art. 13 della Legge regionale 14 febbraio 1996 n. 3 sono aggiunti i seguenti commi:

«4. Il Consigliere regionale che abbia versati i contributi previsti dalla presente legge ha facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell'indennità di fine rapporto.

5. La misura dell'anticipazione, che può essere ottenuta una sola volta, non può superare l'80 per cento di quanto il Consigliere avrebbe diritto di ottenere in caso di cessazione del mandato consiliare alla data della richiesta dell'anticipazione medesima».

5. Dopo il 2° comma dell'art. 9 della Legge regionale 29 novembre 1996, n. 35, è aggiunto il seguente comma 2bis:

«2bis. Il contratto di lavoro a tempo determinato dei 30 tecnici assunti a seguito della delibera della Giunta regionale n. 2984 del 7/7/1999 che bandiva il concorso di assunzione ai sensi del Programma regionale di Difesa del Suolo, in attuazione del D.L. n. 180 dell'11 giugno 1998 convertito con modificazioni nella Legge n. 267 del 3 agosto 1998, è trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 bis, comma 3, della Legge n. 401 del 9 novembre 2001, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nella dotazione organica dell'Autorità di Bacino Regionale individuati dal Comitato Istituzionale, previo superamento di concorso pubblico per esami e titoli le cui procedure saranno stabilite dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

6. Alla fine del 3° comma dell'articolo 31 della Legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12, dopo le parole Vibo Valentia sono aggiunte le seguenti parole: «, e comunque la costituzione e gestione delle iniziative e delle attività di cui al Capo I e II della Legge regionale 3 maggio 2001 n. 17, nonché la gestione delle agevolazioni finanziarie di cui al Capo III della stessa Legge regionale, con coordinamento dei servizi alle PMI in rete regionale».

7. All'art. 17, comma 1, della Legge regionale 3 maggio 2001 n. 17 le parole: «nella misura... fino a ... sostenere» sono sostituite con le seguenti: «entro i limiti d'intervento determinati dalla Giunta regionale in attuazione all'art. 31 quater della legge regionale 2 maggio 2001 n. 7».

8. Il comma 2 dell'art. 6, il comma 2 dell'art. 14 e l'articolo 18 della Legge regionale 3 maggio 2001, n. 17 sono abrogati.

9. All'art. 8 della Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

«7. In sede di applicazione delle norme del presente articolo sono fatti salvi i contenuti e gli effetti delle deliberazioni della Giunta regionale n. 1008 del 4/12/2000 e n. 145 del 26/2/2002».

10. In attuazione dell'art. 63 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, le risorse già disponibili o che si renderanno disponibili per mancata utilizzazione sulle tipologie d'intervento di edilizia agevolata del programma quadriennale 92/95 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, nonché per mancato utilizzo delle risorse già destinate ai buoni casa di cui ai capitoli di spesa 2322203, 2322207, 2322208, 2322209, 2322212, 2322213, 2322214, 2322217, 2322219, 2322221, 2322222, 2322224, 2322226, 2322228 del bilancio dell'anno 2002, sono destinati:

— ad interventi in conto capitale di edilizia agevolata, a favore di imprese edilizie e di cooperative di abitazione, diretti alla costruzione ed al recupero di alloggi da assegnare in proprietà e/o in affitto per favorire l'adeguamento dell'offerta abitativa nell'ambito dei programmi innovativi in ambito urbano di cui all'art. 4 della Legge n. 21 dell'8/2/2001 promuovendo l'accesso all'abitazione alle categorie meno abbienti;

— ad interventi in conto capitale di edilizia agevolata, a favore di imprese edilizie e di cooperative di abitazione, diretti alla costruzione ed al recupero di alloggi, da assegnare in proprietà, da realizzare all'interno di Programmi di Recupero Urbano ed utilmente posizionate nelle graduatorie di precedenti bandi di concorso, al fine di promuovere l'accesso all'abitazione alle categorie meno abbienti;

— ad interventi in locazione rivolti alla soluzione di problemi abitativi degli studenti universitari fuori sede;

— per assicurare la totale copertura della spesa occorrente per il completamento delle strutture avviate dalle Amministrazioni Comunali, e, destinate a case protette, nei comuni di Laureana di Borrello per Euro 362.000,00; di Cinquefrondi per Euro 310.000,00; di Grotteria per Euro 300.000,00 e di Seminara per Euro 260.000,00.

11. Tutte le iniziative da realizzare nell'ambito della Legge n. 457 del 5 agosto 1978, con la sola esclusione degli interventi di completamento delle case protette indicate nel precedente comma, sono subordinate alla preventiva approvazione di uno specifico programma da parte del Consiglio regionale.

## Art. 7

1. La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 22 maggio 2002

**Chiaravalloti**

---

**Vendita:**

un fascicolo ordinario di Parti I e II: L. 1.500 (euro 0,77); arretrato: L. 3.000 (euro 1,55);

un fascicolo di supplemento straordinario:

prezzo di copertina in ragione di L. 1.500 (euro 0,77) ogni 32 pagine.

Un fascicolo di Parte III: L. 1.000 (euro 0,52); arretrato: L. 2.000 (euro 1,03).

**Prezzi e condizioni di abbonamento:**

Per le Parti I e II: abbonamento annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre)

L. 70.000 (euro 36,15).

Per la Parte III: abbonamento annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre)

L. 35.000 (euro 18,08).

**Condizioni di pagamento:**

l'abbonamento deve essere fatto a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando sul retro del C/C medesimo, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell'abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di CAP e Provincia – scritti a macchina o stampatello. **La fotocopia della ricevuta postale del versamento dell'importo dovuto per l'abbonamento deve essere inviata all'Amministrazione del BUR – Viale De Filippis, 98 – 88100 Catanzaro.** Per gli abbonamenti richiesti in data posteriore alla decorrenza non si garantisce l'invio dei fascicoli arretrati. I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

*Le stesse modalità di pagamento devono essere osservate per le richieste di vendita di singoli fascicoli.*

---

---

**Editore:**

REGIONE CALABRIA  
AUT. TRIBUNALE CATANZARO  
N. 31/1994

**Direttore responsabile:**

OLDANI MESORACA

**Redattore:**

FRANCESCO LE PERA

**Stampa:**

GRAFICHE ABRAMO S.p.A.  
CATANZARO

---